

Il [bonus baby-sitting](#), introdotto dal decreto Cura Italia, è stato ampliato e rimodulato dall'articolo 72, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto **decreto Rilancio**.

I destinatari di questa misura sono i dipendenti privati, gli iscritti alla Gestione Separata, i lavoratori autonomi. Il contributo viene riconosciuto, inoltre, ai dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, e al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Per queste ultime categorie il contributo può arrivare fino a **1.000 euro**.

Il [messaggio 13 gennaio 2021, n. 101](#) informa che, per consentire la [fruizione](#) del bonus baby-sitting, le prestazioni potranno essere comunicate dal genitore beneficiario, tramite il [servizio online](#) dedicato alle prestazioni occasionali, **entro il 28 febbraio 2021**.

In caso di accoglimento della domanda, per poter ottenere il pagamento della prestazione il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono prima registrarsi al servizio. L'[appropriazione del bonus](#) consentirà al beneficiario di visualizzare nel "portafoglio elettronico" l'importo concessogli e di disporre per la remunerazione delle prestazioni lavorative, tramite Libretto Famiglia.

La cumulabilità con il bonus asilo nido 2020

Il **bonus baby-sitting Covid-19** è cumulabile con il [bonus asilo nido 2020](#) per usufruire del quale, come specificato nel [messaggio 1° aprile 2020, n. 1447](#), è necessario aver sostenuto effettivamente l'onere di pagamento della **retta** ed essere in grado di presentare i documenti giustificativi della spesa. Resta fermo **il diritto a percepire il rimborso** per il pagamento della **retta dell'asilo** anche per le mensilità riferite al periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia, sulla base della documentazione attestante l'effettivo sostenimento della spesa.

È a disposizione degli utenti il [servizio online](#) per presentare la **domanda** per i [due nuovi bonus](#) introdotti dal decreto Rilancio:

- servizi di **baby-sitting** (con nuovi importi);
- iscrizione ai **centri estivi** e servizi integrativi per l'infanzia.

Chi può accedere al beneficio

Al beneficio può accedere:

- **chi non ha mai presentato la domanda** per il bonus baby-sitting, con possibilità di vedersi riconosciuto un **importo massimo di 1.200 euro**. Il bonus può arrivare a **2.000 euro** se i genitori richiedenti sono **lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato** o personale del **comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico** impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- **chi ha già fruito del bonus baby-sitting** nella prima fase dell'emergenza, per un importo massimo di 600 euro ovvero di 1.000 euro (a seconda del settore di appartenenza).

In questo secondo caso, il genitore può presentare una **nuova richiesta** di bonus per ottenere l'importo integrativo, fino al massimo previsto, pari a 1.200 euro o 2.000 euro. L'importo residuo potrà essere utilizzato per continuare a fruire dei servizi di baby-sitting mediante il Libretto Famiglia, oppure per i centri estivi e i servizi integrativi per l'infanzia.

Il [messaggio 5 giugno 2020, n. 2350](#) specifica i dettagli della prestazione.